

Legge regionale 16 giugno 2010 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.**

**Art. 6**

*(Territori comunali interessati)*

**1.** Ogni Comune attuatore, con proprio regolamento o altro idoneo strumento normativo previsto dall'ordinamento, oppure, ove necessario, avvalendosi dello strumento della variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate nell' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , provvede a individuare nel proprio territorio comunale le seguenti aree:

**a ante)** "area prioritaria": relativa ai terreni abbandonati ubicati entro 50 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC;

**a)** "area primaria": relativa ai terreni interessati da presenza diffusa di vegetazione arborea - arbustiva;

**b)** "area secondaria": relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo.

(1)(4)(5)

**2.** L'incentivo corrisposto ai soggetti operatori varia in base all'appartenenza del terreno oggetto di intervento a ciascuna delle aree previste al comma precedente.

(2)

**3.** La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.

**4.** L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.

**5.** Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il seguente ordine di priorità:

**a)** interventi realizzati nell'ambito delle "aree prioritarie" individuate dai Comuni ai sensi del comma 1, lettera a ante);

**b)** interventi realizzati all'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 300 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC in terreni la cui pendenza sia tale da garantire, ai fini della successiva gestione, l'operatività di mezzi meccanici. I parametri di pendenza applicabili sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11;

**c)** altri terreni diversi da quelli definiti nelle lettere a) e b).

(3)

Note:

**1** Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 15/2014

**2** Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 10, lettera b), numero 2), L. R. 15/2014

**3** Comma 5 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), numero 3), L. R. 15/2014

**4** Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2015

**5** Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 4, L. R. 6/2019